



Comune di Busto Garolfo
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 13 del 26 Marzo 2019, dichiarato immediatamente eseguibile.

Modificato art. 9, comma 4 dal Consiglio Comunale con atto n. 45 del 15.11.23



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari in attuazione e ad integrazione delle disposizioni legislative e statutarie.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, sentito il segretario generale.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono decise dal presidente, con l'assistenza del segretario generale.
4. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile, o non consegua il consenso dei consiglieri che hanno sollevato l'eccezione, l'interpretazione è rimessa al consiglio, il quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
5. L'interpretazione nei modi previsti dal precedente comma, costituisce prassi fino al rinnovo del consiglio che l'ha adottata e per tale periodo non saranno ammesse nuove valutazioni sulla medesima norma.

art. 2 – computo dei termini

1. Nel computo dei termini previsti dal presente regolamento non si considerano il giorno di notifica della convocazione e quello in cui si tiene la seduta.
2. Il computo dei termini per le comunicazioni individuali previste dal presente regolamento, decorre dalla data di ricevimento della comunicazione.

art. 3 – comunicazioni

1. Le comunicazioni individuali di fatti od atti previsti dal presente regolamento avvengono in uno dei seguenti modi :
 - a) posta elettronica certificata (qualora previamente comunicata dal consigliere);
 - b) consegna, per il tramite di un dipendente comunale, dell'avviso in mani proprie o ad un componente maggiorenne del nucleo familiare oppure ad altra persona abilitata per legge o per dichiarazione dell'interessato;
 - c) servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il rifiuto di ricevere la comunicazione da parte dell'interessato o la sua accertata irreperibilità, equivale a consegna della comunicazione.
3. La data di ricevimento di una comunicazione effettuata ai sensi del presente regolamento è



attestata dalla ricevuta elettronica prodotta dal server nei casi di utilizzo del sistema elettronico, dalla ricevuta di ritorno nel caso del servizio postale o dell'attestato del dipendente nell'ipotesi di consegna personale.

4. Nel termine di dieci giorni dalla seduta di convalida degli eletti, ciascun consigliere comunica al segretario comunale il domicilio eletto nel territorio comunale e le altre indicazioni necessarie per ricevere, con una delle forme previste dal comma 1 dell'art. 3, le comunicazioni connesse all'esercizio del suo mandato.

5. In assenza della comunicazione di cui al precedente comma, il domicilio si intende eletto presso la sede del Comune.

6. È onere del consigliere interessato, informare tempestivamente la segreteria comunale di ogni variazione ai propri recapiti in precedenza comunicati.

art. 4 – Atti del consiglio comunale

1. Sono assunti con la forma scritta denominata “deliberazione”, gli atti costituenti manifestazioni di volontà del consiglio comunale approvati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri computata nei modi previsti dalla legge o dal presente regolamento.

2. Ogni deliberazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- luogo, data e numero dei consiglieri presenti e votanti;
- presupposti di fatto e di diritto che giustificano il provvedimento;
- indicazione delle norme che regolano il procedimento, ivi comprese quelle che attribuiscono la competenza al consiglio comunale;
- richiamo dei pareri obbligatori e dei motivi addotti in caso di scostamento dagli stessi;
- modalità ed esito della votazione;
- dispositivo dell'atto
- dichiarazione d'immediata eseguibilità con relativa votazione.

3. Costituiscono parte integrante di una deliberazione tutti i documenti in essa espressamente indicati in tale modo, ad eccezione degli atti normativi e di quelli amministrativi del comune.

4. Devono in ogni caso essere allegati alla deliberazione i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Ogni deliberazione che modifica, integra, revoca o annulla precedenti deliberazioni, deve indicare il numero e la data del provvedimento interessato.

6. In assenza di rettifica o modificazione di una deliberazione che riporta nel testo un contrasto tra quanto scritto nelle premesse e nel dispositivo, si considera prevalere quest'ultimo per la sua efficacia

7. In caso di contrasto tra il dispositivo di due deliberazioni consiliari, prevale quanto riportato nella deliberazione assunta per ultima in ordine cronologico.

8. Ogni deliberazione, in relazione all'ordine cronologico della sua assunzione nell'anno solare, è numerata progressivamente.

9. Tutte le deliberazioni consiliari sono redatte in formato elettronico e sottoscritte digitalmente dal



Segretario generale verbalizzante e dal Presidente del Consiglio Comunale.

10. Le proposte di deliberazione che sottoposte a votazione del consiglio, non conseguono la maggioranza dei voti favorevoli prescritti, s'intendono rigettate e si qualificano quale rifiuto di provvedimento per i motivi risultanti dalle dichiarazioni di voto contrario riportati nel verbale di seduta.

TITOLO 2 – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

art. 5 – composizione

1. Il consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri comunali determinato dalla legge e liberamente eletti dalla collettività locale.
2. Esso si articola al suo interno in Presidenza, gruppi e commissioni permanenti o temporanee denominate speciali.
3. Ai fini delle maggioranze previste dal presente regolamento, il Sindaco viene computato tra i consiglieri comunali, salvo che la legge non disponga diversamente.

CAPO I - CONSIGLIERI COMUNALI

art. 6 - esercizio del mandato

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Egli ha il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio e delle commissioni regolarmente convocate o di giustificare le assenze con motivata comunicazione al rispettivo presidente.
3. Il consigliere deve astenersi dal prendere parte alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari nei casi previsti dall'articolo 78, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il consigliere che abbia dichiarato motivatamente, prima della votazione di un atto consiliare, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario allo stesso atto, non risponde degli eventuali danni causati dall'adozione del medesimo.
5. Quando lo richieda l'esercizio della sua funzione, il consigliere ha diritto di prendere visione ed ottenere copia dei documenti non pubblicati sul sito telematico comunale e che sono nella disponibilità del Comune, salvo che la legge o un regolamento comunale espressamente ne disponga la diffusione.
6. Il rilascio delle copie avviene di norma nei tre giorni successivi alla richiesta, salvo si tratti di atti particolarmente complessi per i quali il rilascio avverrà nei termini ragionevolmente occorrenti per la ricerca degli atti e la loro riproduzione.
7. Le copie vengono rilasciate gratuitamente e di regola in formato elettronico con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale e con divieto di diffusione di eventuali dati personali riportati nel documento.



8. La visione dei documenti acquisiti, relativi ad un procedimento amministrativo in corso, viene assicurata dal responsabile nello stesso giorno della richiesta.

9. Il consigliere comunale che trovandosi in una situazione d'incompatibilità con la carica rivestita, non provvede a rimuovere tale incompatibilità nel termine di dieci giorni dal suo verificarsi, su iniziativa del presidente del consiglio viene dichiarato decaduto dal consiglio comunale nei modi previsti dallo Statuto comunale.

art. 7 – potere d’iniziativa

1. Ogni consigliere può presentare emendamenti volti a modificare o integrare in tutto o in parte quanto previsto da ogni proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno del consiglio.

2. Un gruppo di almeno 4 (quattro) consiglieri comunali può presentare proposte di deliberazione su ogni questione concernente materie rientranti nella competenza del consiglio comunale secondo le disposizioni legislative e statutarie.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, è presentata al presidente che, una volta accertata la sua ammissibilità con riguardo alle materie di competenza del consiglio, la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.

4. Conclusa l'istruttoria amministrativa, la proposta di deliberazione è iscritta all'ordine del giorno del consiglio con l'indicazione, unitamente all'oggetto, dei consiglieri proponenti.

5. Per la predisposizione della proposta di deliberazione i consiglieri possono avvalersi dell'assistenza tecnica degli uffici comunali.

art. 8 - Sindacato di controllo

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

2. L'interrogazione, in forma scritta, consiste nella domanda rivolta al Sindaco, volta ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendano adottare in relazione a quello specifico fatto.

3. L'interpellanza, presentata per iscritto, consiste nella domanda rivolta al Sindaco in ordine ai motivi ed agli intendimenti della loro condotta riguardo determinati problemi.

4. La risposta sia all'interpellanza che all'interrogazione, a richiesta del consigliere presentatore, può essere personale in forma scritta, oppure in forma orale durante la prima seduta utile del consiglio comunale.

5. La risposta personale, se data per iscritto, deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione o dell'interpellanza.

6. Il consigliere interrogante, qualora abbia optato per la risposta orale, illustra l'interrogazione o l'interpellanza nel tempo massima di cinque minuti. Le risposte vengono date dal sindaco o da un assessore; esse non possono avere durata complessiva superiore a dieci minuti e possono dare luogo ad una replica, contenuta in un massimo di cinque minuti da parte dell'interrogante che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto. In ogni caso, l'interpellanza o l'interrogazione non può



dar luogo a dibattito tra i presenti.

7. Nel caso l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, ha diritto ad intervenire il primo firmatario, salvo diversi accordi intervenuti tra gli stessi firmatari.

8. Nel caso l'interrogante sia assente, la risposta orale è sempre sostituita con quella scritta da inviare a cura del Sindaco entro quindici giorni al consigliere interrogante ed ai capigruppo.

9. La mozione, presentata per iscritto al presidente, consiste in una proposta di deliberazione su di un argomento diretta a stimolare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale.

10. Le mozioni, salvo disposizioni diverse decise dalla conferenza dei capigruppo, sono svolte nella seduta del consiglio immediatamente successiva alla loro presentazione, esclusa quella già eventualmente convocata o con convocazione straordinaria od urgente ed esse si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alla trattazione degli argomenti, votazione ed emendamenti.

11. Il proponente la mozione, se ritiene che a seguito degli emendamenti approvati venga snaturato il contenuto originario, può in qualsiasi momento ritirarla.

12. Se nessuno dei firmatari si trova presente quando è posta in discussione la mozione, questa si ha per ritirata, salvo che i proponenti ne abbiano chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

13. Le mozioni respinte dal consiglio comunale non possono essere più ripresentate per tutta la durata del mandato amministrativo.

CAPO II - I GRUPPI CONSILIARI

art. 9 – Composizione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Nel corso del mandato amministrativo, possono essere costituiti gruppi consiliari diversi da quelli di cui la precedente comma, purché formati da almeno due consiglieri comunali.

3. Ciascun gruppo consiliare, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti o se nel corso del mandato, dalla data di costituzione, comunica il nome del capogruppo al Presidente del consiglio che provvede a comunicarlo al consiglio nella prima seduta utile..

4. Fino alla predetta comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

5. I consiglieri che non intendono appartenere al gruppo della lista di elezione o intendano far parte di un gruppo diverso devono darne comunicazione scritta al Presidente del consiglio allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo capogruppo.

6. I consiglieri comunali che subentrano ad altri cessati anticipatamente dalla carica appartengono al gruppo politico di rispettiva elezione, salvo diversa comunicazione inviata al Presidente .

7. I consiglieri che nel corso del mandato dichiarano di uscire dal gruppo di appartenenza, si considerano facenti parte dello stesso fino a quando non comunicano l'adesione ad un altro gruppo.



art. 10 – Conferenza capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio comunale e costituisce ad ogni effetto commissione consiliare permanente.
2. La conferenza dei capigruppo è costituita dal presidente del consiglio comunale e dai capigruppo o loro consiglieri delegati.
3. Previo avviso al Presidente, ogni capogruppo può farsi sostituire nella riunione della conferenza da un altro consigliere comunale del suo gruppo.
4. La conferenza esprime il proprio parere sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente del consiglio su propria iniziativa o nei casi prescritti dal presente regolamento.
5. La conferenza dei capigruppo è convocata dal presidente del consiglio oralmente se durante la seduta consiliare, mediante apposito avviso recante la data, il luogo della seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno, negli altri casi.
6. L'avviso è trasmesso ai singoli capigruppo con posta elettronica ordinaria almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.
7. In caso di motivata urgenza, la convocazione può avvenire telefonicamente con termini abbreviati fino a un giorno.
8. Le decisioni della conferenza dei capigruppo sono valide se assunte con la maggioranza dei voti favorevoli dei componenti rappresentanti la maggioranza dei consiglieri comunali.
9. Le sedute della conferenza dei capigruppo non sono pubbliche.

CAPO III - COMMISSIONI CONSILIARI

art. 11 – istituzione

1. Il consiglio comunale si articola in 3 commissioni permanenti differenziate per materie nel seguente modo:
 - affari generali, istituzionali ed economico-finanziari;
 - socio-culturale;
 - area ambiente e assetto del territorio;
2. La conferenza capigruppo ha funzione di commissione permanente per le materie da iscriverne all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
3. Ciascuna commissione esprime il proprio parere sugli atti ed ogni altra questione alla medesima sottoposta dal presidente del consiglio
4. Prima di deliberare sui seguenti atti dev'essere obbligatorio acquisire il parere della commissione competente per la materia oggetto della proposta di deliberazione:
 - a) Commissione Socio – Culturale:
 - piano diritto allo studio;
 - convenzioni per l'uso di impianti sportivi;
 - rapporti con le Aziende Sanitarie Locali per interventi in ambito socio-sanitario, rimessi alla



competenza del Consiglio Comunale;

-istituzione nuovi servizi in ambito socio-culturale;

-regolamenti in materia socio-culturale e regolamento periodico comunale;

b) Commissione Ambiente ed Area Assetto del Territorio

-strumenti di pianificazione territoriale generali ed attuativi;

-interventi in materia di tutela ambientale di competenza del Consiglio Comunale;

-programma Opere Pubbliche;

-regolamento edilizio;

-regolamento inerente le attività economiche, artigianali e produttive;

c) Commissione Affari Generali – Istituzionali ed Economico/Finanziari:

-Statuto;

-criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza consiliare;

-istituzione ed ordinamento dei tributi;

-bilancio di previsione;

-rendiconto;

-regolamenti disciplinanti il funzionamento degli organi del Comune ed altri regolamenti inerenti l'area.

3. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame.

4. Nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dal sindaco, e per il suo tramite, dalla giunta comunale, dagli uffici comunali, dagli enti ed aziende dipendenti dal comune e dai rappresentanti del comune in enti sovra-comunali, notizie, informazioni, dati, atti e audizioni di persone, al fine di esercitare i compiti di vigilanza e controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del patrimonio comunale.

5. Le riunioni delle commissioni permanenti sono pubbliche, salvo i casi di sedute nelle quali devono essere trattati argomenti che comportano apprezzamenti e valutazioni di persone.

art. 12 – composizione

1. Le commissioni permanenti sono composte da 5 (cinque) consiglieri non assessori. In ogni commissione devono essere presenti almeno 2 (due) consiglieri espressione dei gruppi di minoranza.

2. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio con votazione a scrutinio segreto; ogni Consigliere può indicare non più di 2 (due) nominativi. In ogni caso nella costituzione della commissione deve essere rispettato il disposto di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il sindaco e l'assessore competente per materia partecipano alle sedute delle commissioni, senza diritto di voto.

4. Le funzioni di segretario in ogni commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal segretario comunale sentita la conferenza di coordinamento dei responsabili.



5. Le sedute delle commissioni sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

6. La seconda convocazione può venire disposta dal presidente immediatamente dopo la commissione deserta. Ne viene data comunicazione ai commissari entro 48 ore dalla data fissata per la nuova seduta. In seconda convocazione, la commissione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

art. 13 - funzionamento

1. La prima seduta di ciascuna commissione è convocata dal presidente del consiglio entro dieci giorni dalla seduta consiliare di costituzione delle commissioni.

2. Nella prima seduta, presieduta dal commissario più anziano di età, la commissione elegge il presidente e vicepresidente con la maggioranza dei voti favorevoli rappresentati dai commissari presenti.

3. Il presidente coordina e dirige l'attività della commissione e mantiene i rapporti con gli organi istituzionali del Comune.

4. In particolare, il presidente:

- a. sentiti i commissari, stabilisce il programma e i tempi dei lavori della commissione, dandone comunicazione al presidente del consiglio;
- b. convoca e presiede la commissione e predispone l'ordine del giorno;
- c. pone e precisa i termini e le modalità di esame delle questioni sulle quali la commissione discute e vota;
- d. modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta e proclama i risultati;
- e. comunica agli organi competenti, nei modi e termini previsti dal regolamento, le decisioni adottate e le problematiche emerse nel corso delle riunioni.

5. Con comunicazione scritta inviata al presidente della commissione, ai capigruppo consiliari e al sindaco, il presidente del consiglio assegna alle singole commissioni, secondo le rispettive competenze per materia, gli argomenti da trattare.

6. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto, da comunicare ad ogni commissario, almeno tre giorni liberi prima della seduta o ventiquattro ore prima in caso d'urgenza

7. La commissione è convocata anche su iniziativa del presidente del consiglio o da almeno tre commissari, sempreché la richiesta di convocazione concerna questioni di competenza della commissione interessata.

8. Quando una stessa questione coinvolga per il suo oggetto la competenza di più commissioni, le stesse si riuniscono contemporaneamente, deliberando congiuntamente sull'argomento sottoposto al loro esame.

9. Alla riunione delle commissioni in seduta congiunta provvede il Presidente del consiglio, sentiti i presidenti delle commissioni interessate.

10. La seduta congiunta di più commissioni è presieduta dal presidente di commissione più anziano di età presente.



11. Tutte le convocazioni delle commissioni avvengono con posta elettronica all'indirizzo comunicato alla segreteria dai singoli commissari ed in assenza al domicilio eletto nel territorio comunale.
12. Le convocazioni delle commissioni sono rese pubbliche mediante affissione, contestualmente al suo invio ai commissari, dell'avviso di convocazione nella pagina del sito telematico dedicata al consiglio comunale.
13. L'avviso di convocazione deve riportare il luogo e la data della seduta oltreché gli argomenti da trattare, specificando i casi nei quali è necessario svolgere la seduta segreta per l'argomento da trattare.
14. Lo svolgimento della seduta è documentato da un atto informatico redatto dal segretario della commissione nel quale sono riportati l'oggetto ed i punti principali della discussione, i nomi dei commissari presenti e di quelli intervenuti, le dichiarazioni dettate espressamente dai commissari, l'esito del parere fatto proprio dalla commissione con l'apposita votazione.
15. Il resoconto di seduta della commissione è acquisito al protocollo comunale ed è comunicato elettronicamente a cura del segretario di commissione, ai commissari, al Sindaco ed al responsabile dell'Area competente per la materia.

art. 14 – commissioni speciali e di controllo

1. Il consiglio può istituire apposite commissioni speciali per svolgere specifiche indagini o studiare argomenti di rilevante importanza afferenti alle materie rientranti nella competenza dello stesso consiglio.
2. La deliberazione d'istituzione della commissione speciale disciplina le modalità di composizione e funzionamento della stessa.
3. Il presidente della commissione riferisce periodicamente al consiglio sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio o indagine effettuata.

CAPO IV – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

art. 15 – istituzione

1. In attuazione dello Statuto comunale, il consiglio comunale su proposta del Sindaco o di almeno un terzo dei consiglieri comunali, può eleggere Presidente del consiglio in luogo del Sindaco un consigliere comunale.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio a scrutinio segreto. Per risultare eletto, il Presidente deve ottenere il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, al primo scrutinio. Nel caso in cui al primo scrutinio non venga eletto nessun candidato, si terrà un secondo scrutinio in cui sarà sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti. Qualora anche al secondo scrutinio nessun candidato risulti eletto, non si darà luogo all'elezione del Presidente e le sue funzioni continueranno ad essere svolte dal Sindaco.
3. Fino a quando il consiglio comunale non provvederà nei modi previsti dai precedenti commi, le



funzioni di presidente del consiglio sono svolte dal sindaco ed al medesimo sono da riferire le prerogative e i poteri che il presente regolamento attribuisce al presidente del consiglio.

art. 16 – compiti

1. Spetta al presidente del consiglio:

- a. organizzare le sedute del consiglio fissando il calendario dei lavori, sentita la conferenza dei capigruppo;
- b. formare l'ordine del giorno delle sedute consiliari;
- c. convocare, presiedere e dirigere il consiglio comunale;
- d. assicurare il riscontro del sindacato di controllo dei consiglieri comunali
- e. adottare gli atti e le misure organizzative necessarie per il buon funzionamento del consiglio e delle sue articolazioni interne;
- f. autorizzare le missioni dei consiglieri comunali;
- g. formare le delegazioni consiliari nelle cerimonie e manifestazioni pubbliche che prevedono una rappresentanza del consiglio comunale.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I - ADUNANZE

art.17 – luogo delle riunioni

1. Il consiglio comunale si riunisce di norma nella sala del Palazzo Municipale a tal fine destinata.
2. Lo spazio della sala destinato ai consiglieri comunali è distinto da quello riservato al pubblico che intende assistere alle sedute.
3. La sala dev'essere munita degli arredi necessari a consentire ai consiglieri di partecipare alla seduta comodamente e di poter liberamente vedere i partecipanti alla riunione oltretutto il pubblico.
4. La sala dev'essere dotata sia di un impianto audio per consentire l'ascolto degli interventi e la loro registrazione elettronica, sia della connessione internet per consentire al segretario comunale la consultazione di banche dati che si rendesse necessaria durante lo svolgimento della seduta.
5. La distribuzione dei posti dei consiglieri nei banchi a loro destinati, è stabilita dal Sindaco all'inizio di ogni consiliatura e l'eventuale modifica di singoli posti nel corso del mandato consiliare è disposta dal Presidente del consiglio su richiesta del consigliere interessato o d'ufficio sentita la conferenza dei capigruppo.
6. In merito alle riprese audiovisive delle sedute e alla loro trasmissione si rimanda all'apposito regolamento di competenza del Consiglio.



Art.18 – partecipazione del pubblico

1. Le adunanze del consiglio sono pubbliche, salvo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti e valutazioni di persone.
2. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio.
3. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio e rechi disturbo allo stesso.
4. Ove persone del pubblico arrechino turbamento ai lavori del consiglio o al pubblico presente, il presidente, dopo opportuni richiami, ne ordina l'espulsione della sala, invitando le forze di polizia presenti a darvi esecuzione.
5. Qualora non si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine o il pubblico non si attenga ai richiami, il presidente può sospendere la seduta, e se lo ritiene opportuno la può sciogliere, a meno che il consiglio non deliberi, per alzata di mano, che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico.
6. Durante le adunanze segrete possono restare in aula oltre ai componenti del consiglio, gli assessori non consiglieri e il segretario generale.

art.19 – sedute consiliari

1. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima e seconda convocazione che si diversificano per il numero di consiglieri presenti richiesti per la loro validità.
2. In prima convocazione, il consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, computando tra essi anche il Sindaco.
3. L'adunanza di seconda convocazione deve far seguito ad altra riunione andata deserta per mancanza della metà dei consiglieri assegnati e deve svolgersi in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione.
4. Le sedute di seconda convocazione sono valide se risultano presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
5. Si considera di seconda convocazione anche l'adunanza che segue ad una prima iniziata con un numero legale dei presenti ed interrotta per sopravvenuta mancanza dello stesso, limitatamente agli argomenti rimasti da trattare nella prima.
6. Nell'adunanza di seconda convocazione non possono comunque essere discussi e deliberati argomenti per i quali le disposizioni di legge e statutarie prescrivono speciali maggioranze.
7. La seduta di seconda convocazione è comunicata almeno un giorno prima del suo verificarsi, ai soli consiglieri che non erano intervenuti nella prima o che sono risultati assenti al momento in cui la seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta per sopravvenuta mancanza del numero legale.
8. Per motivi d'urgenza possono essere iscritti nuovi argomenti nella seduta di seconda convocazione, purché dell'integrazione venga data comunicazione a tutti i consiglieri almeno ventiquattrore prima dell'ora fissata per la seduta.



9. Nel caso in cui il consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione dell'argomento in discussione, dopo di che il presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o in quello stabilito, seduta stante, dal consiglio stesso oppure, in caso contrario, che il consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti all'ordine del giorno.

art. 20 – verifica validità della seduta

1. Le sedute del consiglio sono valide se sono presenti i suoi componenti almeno nel numero minimo previsto dal precedente articolo per ogni tipo di seduta.
2. Il numero dei consiglieri presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal segretario comunale all'inizio della seduta ed ogniqualvolta lo richiede il Presidente.
3. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto e comunque non oltre trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso.
4. Se al rinnovo dell'appello, il numero dei consiglieri presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, il presidente ne fa prendere atto a verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti e dichiara deserta l'adunanza.
5. Dopo l'accertamento della validità della seduta, la presenza dei consiglieri che hanno risposto all'appello è presunta, ma qualsiasi consigliere comunale può, in qualsiasi momento, chiederne la verifica.
6. I consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono obbligati a darne avviso al segretario generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto per la validità della seduta, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.

art.21 – lavori della seduta

1. La seduta consiliare si svolge secondo l'ordine del giorno comunicato ai consiglieri con l'avviso di convocazione e che riporta l'elenco degli argomenti da trattare nell'adunanza.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta,
3. Copia di ciascuna proposta e relativa documentazione in formato cartaceo è depositata nella segreteria comunale in libera visione a tutti i consiglieri, almeno due giorni prima di quello fissato per la seduta, il giorno prima in caso di convocazione d'urgenza o di argomenti aggiunti..
4. Dopo il loro deposito in libera visione ai consiglieri, le proposte di deliberazione e relativa documentazione ad esse allegata possono essere emendate soltanto con votazione favorevole espressa durante la seduta dalla maggioranza dei consiglieri presenti, salvo trattarsi di rettifiche di errori materiali necessari per la comprensione del testo nel suo complesso o di ortografia.



5. Le rettifiche di errori materiali di cui al precedente comma, sono comunicate ai consiglieri durante la seduta dal relatore della proposta interessata.
6. Ciascun consigliere comunale, senza alcuna formalità di accesso, ha diritto di ottenere dal responsabile del procedimento interessato, tutte le informazioni necessari per la piena conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a base di ogni proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno del consiglio.
7. Per permettere l'esercizio del diritto di cui al precedente comma, i responsabili delle aree competenti per le materie oggetto delle proposte di deliberazione, adottano le misure organizzative necessarie per consentire ai consiglieri interessati di accedere agli uffici interessati anche in orari di chiusura al pubblico degli stessi uffici.
8. Le proposte di deliberazione e la relativa documentazione in formato cartaceo, durante la seduta devono essere depositate nella sala consiliare e nel corso di essa ogni consigliere può consultarle.

art. 22 – verbalizzazione delle sedute

1. Lo svolgimento di ogni seduta di consiglio comunale è documentato da apposita registrazione audio od audio/video, successivamente trascritta, in assenza di registrazione digitale, in un documento informatico sottoscritto digitalmente per conformità con la registrazione dal Segretario Generale.
2. Il verbale di seduta su documento informatico è pubblicato sul sito telematico comunale nell'apposita pagina dedicata ai lavori del consiglio comunale.
3. Il consigliere comunale che ritiene trascritti nel documento informatico fatti o dichiarazioni difformi da quanto effettivamente avvenuto, lo segnala al Segretario che in contraddittorio con lo stesso consigliere, verifica quanto riportato nella registrazione audio, provvedendo, se del caso, ad operare le opportune rettifiche del documento informatico, comunicandolo a tutti i consiglieri comunali.
4. Quando per qualsiasi motivo la registrazione audio risulti incompleta o assente, alla verbalizzazione della seduta provvede il segretario con la redazione di un resoconto sintetico di quanto avvenuto in seduta integrato eventualmente dalle dichiarazioni scritte pronunciate dai consiglieri nel corso della stessa seduta.
5. Nei casi previsti dal precedente comma il verbale di seduta prima della sua sottoscrizione da parte del Segretario Generale è comunicato personalmente ai consiglieri che erano presenti nella seduta interessata per l'acquisizione di eventuali proposte di integrazioni.
6. Decorsi dieci giorni dall'ultima comunicazione, il segretario rende definitivo il verbale informatico di cui al precedente quinto comma, sottoscrivendolo digitalmente e pubblicandolo successivamente sul sito telematico.
7. In deroga a quanto previsto dal precedente primo comma, lo svolgimento delle sedute segrete viene verbalizzato direttamente dal segretario comunale con atto informatico dal medesimo sottoscritto digitalmente e redatto in modo tale da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.



CAPO II – svolgimento sedute

art. 23- convocazione

1. Il consiglio è convocato dal Presidente del consiglio .con avviso scritto da recapitare a tutti i consiglieri, nelle forme previste dal presente regolamento, almeno tre giorni prima dello svolgimento della seduta.
2. Il consiglio può essere altresì convocato su istanza di un quinto dei consiglieri o dai revisore del conto in conformità con quanto disposto dal Testo Unico degli Enti Locali.
3. Quando per motivi d'urgenza è necessario riunire il consiglio comunale, l'avviso di convocazione della seduta dev' essere recapitato non oltre le 24 ore antecedenti l'ora d'inizio fissato per la seduta.
4. I motivi dell'urgenza della convocazione possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno sia rinviata ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso.
5. Contestualmente alla sua comunicazione ai consiglieri comunali, l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno delle sedute è pubblicato sul sito telematico comunale nell'apposita sezione dedicata alle sedute del consiglio..
6. Delle sedute consiliari convocate non a carattere d'urgenza, è data pubblicità anche con appositi manifesti da affiggere negli spazi degli impianti di pubblica affissione dedicati alle comunicazioni istituzionali,almeno un giorno prima dello svolgimento della seduta.
7. Qualora, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno della seduta, argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'ora d'inizio della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti e la motivazione dell'urgenza.
8. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista dal precedente quarto comma.

art. 24 - adempimenti preliminari

1. Ogni seduta consiliare prende avvio con l'appello nominale effettuato dal segretario comunale su invito del Presidente al fine di verificare la presenza dei consiglieri in numero necessario per rendere valida la seduta.
2. Se a seguito dell'appello nominale, risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, il presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, per un massimo di quindici minuti, dopo la quale si procede ad un nuovo appello dei presenti.
3. Ove dall'esito del secondo appello nominale risulti ancora insussistente la presenza dei consiglieri nel numero necessario a rendere valida la seduta,il Presidente dichiara deserta la seduta sciogliendo l'adunanza.
4. Dopo l'accertamento della regolarità della seduta, il presidente può effettuare eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la



comunità, per un tempo non superiore a dieci minuti complessivi

5. Sulle comunicazioni del presidente può intervenire, per associarsi o dissentire, formulare osservazioni o raccomandazioni un consigliere per ciascun gruppo consiliare, con un intervento non superiore a tre minuti.

6. Successivamente un consigliere per ogni gruppo può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del presidente e del consiglio su problemi e fatti di particolare interesse per la comunità con un intervento della durata non superiore a cinque minuti.

7. Ciascuna comunicazione non può avere una durata superiore a tre minuti e tutte le comunicazioni, nel loro complesso, non possono di norma superare i quindici minuti.

8. Nessuna risposta immediata è dovuta e nessun dibattito può aprirsi sulle comunicazioni di cui al presente articolo salva diversa decisione del presidente, sentiti i capigruppo.

9. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

art. 25 – trattazione argomenti

1. Esaurite le eventuali comunicazioni, la seduta continua secondo l'ordine degli argomenti riportato nell'ordine giorno, salvo diversa disposizione disposta dal Presidente oppure dallo stesso consiglio comunale con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti qualora taluno dei consiglieri si fosse opposto alla decisione del Presidente o quest'ultimo ne abbia negato la possibilità di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti. In ogni caso i punti di cui all'art.8 vengono sempre posti per primi all'odg del Consiglio.

2. La discussione su ciascun argomento è aperta dal presidente con l'enunciazione dell'oggetto della proposta.

3. La relazione illustrativa dell'argomento in discussione è svolta dal consigliere proponente o da un componente la Giunta comunale per le proposte d'iniziativa di tale organo.

4. Conclusa l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, vengono posti in discussione e votazione gli emendamenti eventualmente presentati.

5. Su invito del Presidente, il proponente illustra l'emendamento presentato nel tempo massimo di cinque minuti e successivamente il presidente concede la parola ai consiglieri che intendono intervenire.

6. Al termine della discussione e votazione degli emendamenti, si prosegue con la discussione dell'argomento.

7. I consiglieri che intendono intervenire devono prenotarsi comunicandolo al presidente.

8. Il presidente concede la parola ai singoli consiglieri, fatta salva la facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti ai diversi gruppi

9. I consiglieri parlano dal proprio posto rivolti al presidente, una volta che quest'ultima ha concesso loro la parola.

10. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento e/o ai termini di durata dallo stesso stabiliti.

11. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione, in caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di



continuare a parlare.

12. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla capacità, sulla moralità, correttezza e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.

13. I singoli consiglieri possono intervenire su ogni punto per un massimo di tre volte per una durata massima di dieci minuti aumentata a quindici minuti complessivi in presenza di emendamenti alla proposta in esame.

14. Quando viene superato il termine assegnato per l'intervento, o la replica il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato una volta a concludere.

15. Se dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

16. Esauriti gli interventi dei consiglieri, il presidente concede la parola al relatore per le repliche agli interventi dei consiglieri per un periodo di tempo non superiore a tre minuti

17. Ciascun consigliere può intervenire dopo la replica di cui al precedente comma, per chiarimenti o fatto personale nel tempo massimo ancora a sua disposizione per il punto in esame.

18. Dopo che sia intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, su proposta del presidente o di almeno cinque consiglieri, il consiglio può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

19. Prima che si proceda alla votazione, ciascun capogruppo nel tempo massimo di tre minuti può dichiarare l'orientamento di voto del proprio gruppo.

20. Possono intervenire per dichiarazioni di voto i consiglieri che intendono dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza, precisando la loro posizione nel prendere la parola.

21. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati.

22. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

art. 26 – votazioni

1. Tutte le proposte sottoposte all'esame del consiglio comunale che mirano a formarne la volontà di organo istituzionale comunale, devono concludersi con una votazione espressa dai consiglieri comunali presenti durante la seduta nel numero necessario a rendere valida quest'ultima.

2. Non sono soggette a votazione tutte le comunicazioni rese durante la seduta e le proposte iscritte all'ordine del giorno della medesima volta a far constatare all'organo collegiale il verificarsi di un fatto o l'avvenuto compimento di un atto od operazione.

3. La documentazione delle avvenute comunicazioni o della conoscenza delle proposte di cui al precedente comma, è assolta dalla verbalizzazione della seduta nella quale avvengono.

4. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge non disponga diversamente.

5. Una proposta il cui contenuto è suddivisibile in più parti autonome, su richiesta motivata di uno



dei capigruppo, può essere sottoposta a votazione separata per singole parti, purchè le singole parti approvate consentano nel loro insieme di configurare una manifestazione di volontà logica e concludente da sottoporre a votazione finale dello stesso consiglio.

6. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione o comunque non partecipando alla votazione pur restando in aula.

7. I consiglieri astenuti, le schede bianche e le nulle in caso di votazione segreta, concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

8. Salvo diverse maggioranze espressamente previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, una proposta sottoposta a votazione si intende approvata quando il numero dei voti validi favorevoli prevale su quelli validi contrari.

9. Le proposte non approvate si intendono respinte ed agli effetti delle relazioni giuridiche assumono significato di rifiuto di provvedimento

10. Ciascun consigliere è responsabile per il voto favorevole espresso su una proposta approvata dal consiglio nei limiti delle responsabilità conseguenti da tale approvazione.

11. Il voto contrario ad una proposta di deliberazione che costituisca l'esito favorevole ad un procedimento ad iniziativa di terzi, o atto vincolato per disposizione di legge, dev'essere motivato con riguardo a vizi di legittimità rilevati o all'interesse pubblico che si intende far prevalere.

12. Nei casi previsti dal precedente comma, il consigliere comunale che esprime il suo voto contrario senza motivarlo, risponde di eventuali danni imputabili al Comune in caso di condanna di quest'ultimo per rifiuto di provvedimento conseguente al diniego dell'approvazione della proposta di deliberazione.

13. Il consigliere comunale che si astiene o esprime voto contrario ad una proposta di deliberazione approvata, ha il dovere di denuncia all'autorità competente qualora dall'approvazione della proposta consegua una palese violazione di una norma penale o comporti un evidente pregiudizio all'erario comunale.

art. 27- modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo di norma a scrutinio palese ed avvengono per alzata di mano.

2. Sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il consiglio debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

3. Si procede alla votazione per appello nominale quando è prescritta dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

4. Nella votazione per appello nominale il presidente fa eseguire dal segretario generale l'appello dei consiglieri, i quali devono rispondere "sì" oppure "no" oppure dichiarare di astenersi.

5. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario generale e degli scrutatori, il presidente ne proclama il risultato.

6. Se nelle votazioni palesi, per qualsiasi motivo non risulti immediatamente attribuibile ad un consigliere votante l'esito del suo voto, il presidente invita l'interessato a dichiarare il suo voto prima della proclamazione dell'esito finale della votazione.



7. Quando durante una votazione palese si verificano irregolarità tali da non consentire l'immediata attribuzione dei voti espressi dai vari consiglieri presenti, il presidente, dopo aver fatto constare a verbale la circostanza, dispone l'immediato rinnovo della votazione.

8. La votazione a scrutinio segreto avviene con l'indicazione scritta del voto su schede di carta rese anonime raccolte dopo la votazione in urna e vengono scrutinate dal segretario generale con l'assistenza di due scrutatori nominati dal Presidente.

CAPO III QUESTIONI INCIDENTALI

art. 28 – eccezione pregiudiziale

1. L'eccezione pregiudiziale, consiste in una richiesta posta da un componente il consiglio comunale all'inizio di una seduta volta ad ottenere, in relazione ad uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno, il rinvio dell'esame di un punto all'ordine del giorno per rimuovere vizi di legittimità collegati al procedimento di formazione della proposta in discussione o per motivi di opportunità in relazione al contesto sfavorevole per il Comune che verrebbe a crearsi con l'eventuale approvazione della proposta.

2. Nel corso della discussione o della votazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno, la questione pregiudiziale può essere sollevata limitatamente alla corretta interpretazione di una disposizione normativa da applicare al momento.

3. Sulla questione pregiudiziale concernente la sussistenza di un vizio di legittimità, si pronuncia motivatamente il Segretario Generale ed in caso di sua conferma della fondatezza della questione sollevata, il Presidente dispone il ritiro della proposta per il suo riesame con riguardo al vizio di legittimità sollevato, salvo che non si possa porvi rimedio seduta stante con la correzione del testo della proposta.

4. La questione pregiudiziale sulla quale si è pronunciato sfavorevolmente il Segretario Generale è dichiarata dal Presidente inammissibile.

5. Sulla questione pregiudiziale concernente l'opportunità del rinvio di un punto, si pronuncia il Presidente e, se non palesemente infondata, la sottopone in votazione al consiglio e, qualora la stessa riceva il voto favorevole della maggioranza dei presenti, dispone il rinvio dell'argomento ad altra data.

6. Se sullo stesso argomento vengono poste più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione ed il Presidente dispone per ogni questione secondo l'ordine di iscrizione a parlare dei proponenti la questione al momento della presentazione di ciascuna di loro.

7. La questione pregiudiziale è illustrata dal proponente nel termine massimo di tre minuti e sulla medesima, quando concerne il rinvio per motivi di opportunità, può intervenire un solo consigliere per gruppo per un tempo massimo di due minuti.

art. 29 – fatto personale

1. È fatto personale quando uno dei consiglieri presenti nel corso del dibattito consiliare, risulti espressamente destinatario da parte di uno degli intervenuti di valutazioni negative sulla propria condotta o si veda attribuire opinioni contrarie a quelle da medesimo espresse.



2. Ciascun componente il consiglio comunale, durante la seduta può intervenire in qualsiasi momento per fatto personale o per proporre una questione pregiudiziale in ordine alla trattazione o votazione dell'argomento in discussione.
3. L'intervento per fatto personale dev'essere autorizzato dal Presidente che decide sulla sussistenza dello stesso.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato.
5. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di cinque minuti.
6. Il fatto personale, non può essere invocato su una discussione concernente un argomento il cui esame si è esaurito con la votazione finale.

art. 30 – emendamenti

1. Ciascun componente il consiglio comunale entro 48 ore dall'inizio della seduta consiliare può presentare emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. La proposta di emendamento sottoscritta dal presentatore deve contenere il riferimento all'argomento iscritto all'ordine con riportate le parti di testo che si propongono di eliminare o integrare oltre al testo in sostituzione o in aggiunta.
3. Qualora la proposta di emendamento implichi una minore entrata o una spesa nel testo dev'essere indicato espressamente la loro modalità di copertura con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio comunale.
4. La proposta di emendamento, sottoscritta dal presentatore, a cura di quest'ultimo è depositata alla segreteria comunale anche mediante trasmissione con p.e.c.
5. Sulla proposta di emendamento presentata nei termini, il segretario generale provvede ad acquisire i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile e, ove necessario, quello del collegio dei revisori, dando comunicazione anche telefonica al presentatore, qualora l'esito di uno di tali pareri fosse negativo.
6. Le proposte di emendamento, prive dei pareri obbligatori prescritti dalla legge, sono inammissibili e non possono essere sottoposte al consiglio per la votazione.
7. Una proposta di emendamento corredata da un parere negativo, può essere sottoposta a votazione del consiglio se riporta le controdeduzioni analitiche ai motivi di diniego adottati dall'autore del parere, formulate dal proponente l'emendamento.
8. Non possono essere presentate proposte di emendamenti che rechino frasi sconvenienti o che siano privi di relazione con uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
9. Dell'ammissibilità di una proposta in ordine alla sua conformità a quanto previsto dal presente articolo decide il Presidente su conforme parere del Segretario Generale, dandone contestuale comunicazione ai consiglieri presenti.
10. All'inizio di seduta il Presidente comunica ai consiglieri le proposte di emendamenti presentati e poste in libera visione a tutti i consiglieri interessati.
11. Si procede allo stesso modo per le eventuali proposte presentate successivamente.
12. Salvo diversa decisione del Presidente, sentiti i capigruppo, le proposte di emendamento sono



discusse e votate prima della discussione generale sulla proposta originaria iscritta all'ordine del giorno, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli sostitutivi e da ultimo quelli aggiuntivi.

13. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

14. Ove possa ricorrere l'ipotesi prevista dal precedente comma, il consiglio a maggioranza assoluta dei presenti su proposta del presidente, delibera sull'inversione dell'ordine di votazione delle proposte di emendamento in modo tale da votare per prima l'emendamento che fa decadere gli altri.

15. Sono dichiarate decadute le proposte di emendamento presentate da un consigliere che risulti assente alla seduta, salvo che non le faccia proprie un consigliere presente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

art. 31 – abrogazione

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato quello attualmente vigente approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 23 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni

art. 32 – entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio elettronico.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.